

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Massima della SENTENZA n. 637 del 2020

(Giudice F.A. Cancilla; udienza 21 settembre 2020, giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 65623 del registro di segreteria)

*“Sulla base dell’interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 54, comma 1, comma 1, del DPR 1052 del 1973 (cfr. sentenze n. 40/A/2020 e 43/A/2020 della Sezione di appello per la Regione siciliana) va affermato che il legislatore del 1973 ha inteso riservare l’applicazione dell’aliquota fissa del 44% soltanto in favore di quei militari che sono cessati dal servizio con un’anzianità di almeno quindici e non più di venti anni per cause non riconducibili alla loro volontà. L’applicazione generalizzata dell’art. 54, comma 1, del DPR 1052 del 1973 a tutti i militari, infatti, induce a dubitare della legittimità costituzionale del citato art. 54, poiché tale norma si porrebbe in contrasto: a)- con l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell’eguaglianza e dell’irragionevole disparità di trattamento oltre che dell’irragionevolezza intrinseca, atteso che non è possibile valorizzare due volte un medesimo periodo di servizio; b)- con l’art. 81 della Costituzione - sotto i profili della copertura della legge di spesa, dell’equilibrio di bilancio e dell’equità e solidarietà intergenerazionale in combinato disposto con l’art. 2 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha evidenziato che, ove lo stesso testo normativo sia interpretabile in maniera conforme a Costituzione, va prescelta tale interpretazione”.*